

CXXXII.

## 1ª TORNATA DI LUNEDÌ 18 GIUGNO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Discussione del disegno di legge per modificazioni alle leggi postali — Parla il deputato Del Giudice, al quale risponde il ministro dei lavori pubblici — Chiudesi la discussione generale — Discorrono poi sugli articoli del disegno di legge i deputati Mel, Del Giudice, Di San Donato, Rubini, De Renzis, Cambray-Digny, Franceschini, Cucchi Luigi, Roux, il relatore deputato Chiaradia ed il ministro dei lavori pubblici — Approvansi i primi 8 articoli del disegno di legge.*

La seduta comincia alle 10.10 antimeridiane.

**Zucconi, segretario,** dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di venerdì, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi postali.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per modificazioni alle leggi postali.

Consente l'onorevole ministro dei lavori pubblici che si apra la discussione sul disegno di legge della Commissione?

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Con le debite riserve, accetto.

**Presidente.** Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

**Zucconi, segretario, legge.** (V. Stampato n. 87-A)

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Badaloni.

(Non è presente).

Non essendo presente, perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Giudice.

**Del Giudice.** Sono lieto che sia venuto finalmente in discussione questo disegno di legge perchè esso sodisfa bisogni i quali si manifestano coll'incremento dell'attività nazionale, ed elimina, od almeno attenua, la differenza fra la tariffa interna e la tariffa internazionale.

Non dubito che questo disegno di legge verrà approvato dalla Camera; però parmi che esso presenti alcune lacune, ed è proposito mio di segnalare all'attenzione della Camera tanto più che a me esse paiono tali che molto facilmente si potranno correggere.

Prima di tutto credo che sia debito nostro di cogliere questa occasione per riconoscere che l'amministrazione delle poste è una di quelle di cui il paese può realmente dichiararsi sodisfatto. Aleggja, si può dire, in essa lo spirito di quell'eminente patriota e raro funzionario, che è il commendatore Barbavara, il quale primo ne organizzò i servizi e le cui tradizioni furono e sono degnamente mantenute e seguite dai suoi successori.

Il disegno di legge s'informa ad un doppio criterio, quello d'accordare alcune agevolazioni, le quali si sono riconosciute molto utili al servizio pubblico e che hanno fatto buona prova

nel servizio internazionale, e di attenuare quelle differenze che non abbiano una grande portata finanziaria, tra la tariffa internazionale e la interna.

Certo che, come giustamente l'onorevole ministro rileva nella sua relazione, con questi ritocchi, non si risolve il problema della riforma postale, problema che, purtroppo, le condizioni dell'erario non permettono che si affronti in tutta la sua estensione.

Ma anche considerando il disegno di legge come un semplice ritocco, pare a me che si facciano passi un po' timidi, che non si vada sino al punto al quale ragionevolmente si potrebbe andare; ed è questo che io mi propongo, con brevi considerazioni, di dimostrare alla Camera.

Non mi fermerò sulla riduzione dell'affrancatura della corrispondenza ordinaria, che sarebbe davvero il cardine della riforma postale; non mi ci fermerò perchè troppo evidenti sono le ragioni per le quali il ministro non ha avuto l'animo di proporla nè la Commissione di spingerlo su quella via; sebbene presidente della Commissione sia l'onorevole Genala, il quale arditamente nel progetto presentato da lui aveva risolto il problema, e relatore l'onorevole Chiaradia, il quale, pur come relatore, aveva secondato le proposte del ministro Genala.

E dico che l'onorevole Genala aveva arditamente risolto il problema, perchè fin da molti anni fa, quando l'onorevole Baccarini propose la riforma di questo importante servizio, le esigenze della finanza si opposero alla riduzione dell'affrancatura delle lettere ordinarie.

Ed ora vengo brevemente all'esame della legge.

Un notevole ed utile passo si fa coll'articolo primo per il trattamento di favore accordato ai pieghi di stampe, libri, incisioni, litografie, ecc.; il pubblico naturalmente profitterà di quelle facilitazioni sì che un vantaggio dovrà certamente venirne anche all'Amministrazione con un maggiore introito. Però una prima osservazione mi si presenta spontanea alla mente.

Io non comprendo perchè sieno esclusi da questa disposizione i pieghi delle carte manoscritte. Aspetterò dagli onorevoli ministro e relatore una spiegazione di questo fatto di cui in verità non so rendermi ragione. Anzi mi pare che con questa esclusione si mantenga una differenza, tra la tariffa internazionale e la interna, che secondo me non è giustificata. Perchè nella tariffa internazionale il trattamento di favore è fatto altresì per le carte manoscritte, mentre per la trasmissione di queste all'interno si mantiene la vecchia tariffa, quella

delle lettere ordinarie con l'affrancatura di 20 centesimi. Ed io confido che non si avrà difficoltà di fare scomparire questa differenza a danno delle carte manoscritte.

Nemmeno comprendo perchè il trattamento di favore sia circoscritto ai pieghi che non oltrepassino i 500 grammi di peso.

Mi par questa una inutile restrizione, visto che...

**Presidente.** Ma, onorevole Del Giudice, queste osservazioni riguardano i singoli articoli.

**Del Giudice.** Onorevole presidente, io esamino brevemente tutta la legge, per risparmiare di parlare più volte.

**Presidente.** Ma non ne guadagnerà la chiarezza della discussione.

**Del Giudice.** Io intendeva di dar ragione dei diversi emendamenti che sono presentati; però se crede io parlerò sopra ogni articolo.

**Presidente.** Mi pare preferibile, onorevole Del Giudice, e quindi io le riservo la facoltà di parlare sugli articoli.

**Del Giudice.** Sta bene.

**Presidente.** L'onorevole Panattoni è presente?

(Non è presente).

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Dirò una parola sola per ringraziare l'onorevole preopinante dell'appoggio che intende di dare a questo disegno di legge; credo poi opportuno di osservare che, se non ho riprodotto alcune proposte dell'onorevole mio predecessore, si fu perchè le condizioni delle finanze non lo permettevano e per considerazioni di altra natura che, per brevità, tralascio di esporre alla Camera.

Io spero però che in tempo non lontano si potrà dare un passo innanzi nelle riduzioni delle tariffe e non dispero di poter presentare in proposito un altro disegno di legge.

Non voglio poi lasciar trascorrere quest'occasione senza ringraziare l'onorevole Del Giudice delle gentili parole che ha pronunciate all'indirizzo dell'amministrazione postale.

**Presidente.** Se l'onorevole ministro crede che si rimandino agli articoli le osservazioni che li concernono, potrò dichiarar chiusa la discussione generale.

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Non ho nessuna difficoltà di accettare.

**Presidente.** La discussione generale è chiusa. Si dà lettura dell'articolo 1.

“ La tassa fissa di raccomandazione delle corrispondenze per l'interno del regno è stabilita in centesimi 25, oltre quella progressiva di franchatura.

“ È fatta eccezione per i pieghi di stampe, libri, incisioni, litografie, fotografie e simili, non eccedenti il peso di 500 grammi e per i campioni di merci; per tutti i quali oggetti la tassa fissa di raccomandazione sarà di centesimi 10.

“ L'amministrazione delle poste non risponde degli oggetti, nè dei valori inclusi nelle corrispondenze raccomandate.

“ Nel caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di taluna di tali corrispondenze accorda una indennità di lire 25 per quelle sottoposte alla tassa di centesimi 25 e di lire 10 per quelle sottoposte alla tassa di centesimi 10; nè è tenuto ad altri risarcimenti. ”

Intorno a quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

**Mel.** Benchè, come accennò testè l'onorevole Del Giudice, l'attuale momento finanziario che attraversiamo possa sembrare meno indicato per l'attuazione di certe riforme postali dalle quali si possa prevedere che rimanga scemato il provento dell'erario, tuttavia io sono favorevole a quest'articolo 1; e quindi approverò la diminuzione della tassa fissa di raccomandazione, persuaso come sono che per questa diminuzione non sarà che lievemente scemato il reddito postale; e anche perchè questa tassa era soverchiamente gravosa, come gravosissima è quella di centesimi 20 per la lettera semplice, che io vorrei, se le inesorabili necessità della finanza non lo vietassero, riportata al suo limite normale di centesimi 15.

Inoltre, approverò la riduzione della tassa fissa di raccomandazione anche perchè viene contemporaneamente ridotta la indennità che l'amministrazione postale deve corrispondere nei casi di smarrimento di lettere e pieghi raccomandati; benchè a tale proposito si potrebbe osservare che la indennità, nel più dei casi, non ricade a carico dell'amministrazione, ma bensì dell'impiegato per di cui colpa o negligenza avviene lo smarrimento della lettera raccomandata.

Ma non è di ciò, onorevole ministro, che io intendo parlare. Io intendo di farle, a proposito di questo articolo, una raccomandazione d'ordine regolamentare, allo scopo che ella veda di trovar modo di semplificare in qualche guisa il servizio delle raccomandate, rendendolo più spedito e sollecito.

Questa raccomandazione, lo ripeto, è più di ordine regolamentare che d'altro, ma è d'una certa importanza, come tutto ciò che mira a migliorare un ramo di servizio.

Il pubblico che si presenta agli sportelli delle Poste per raccomandare le lettere, si lamenta generalmente di una grande perdita di tempo che dipende principalmente dalle formalità inerenti all'accettazione dei pieghi.

Io non dirò all'onorevole ministro di aumentare il numero degli sportelli, perchè ciò si tradurrebbe in un aumento di personale e di spese; dirò soltanto di semplificare questo servizio togliendo alcune formalità che, a mio modo di vedere, non hanno ragione di essere.

Una fra queste inutili formalità è quella, per esempio, della pesatura delle lettere raccomandate. Dal momento che l'amministrazione, come dice l'articolo, non risponde degli oggetti e dei valori inclusi nelle corrispondenze raccomandate, mi pare che non ci sia alcuna ragione per la pesatura minuziosa di esse, nè di iscrivere questo peso nella busta e sul registro; locchè non serve ad altro che a complicare l'operazione, e a far perdere tempo al pubblico e all'impiegato.

D'altra parte questa formalità non offre alcuna garanzia seria nè al mittente nè al destinatario, inquantochè la lettera, nei diversi passaggi che fa dalle mani dell'ufficiale accettante a quelle dell'ufficiale incaricato della spedizione, e dall'ufficio di partenza a quelli di transito e di arrivo, non è controllata nel peso, o per mancanza assoluta di tempo, come nelle grandi città, o perchè nessuno si cura di verificare se conservi o no il suo peso primitivo; sicchè il destinatario se scopre, dopo il dissuggellamento della lettera, una deficienza o manomissione, non ha nessun dato certo per far constatare dove e per opera di chi la manomissione sia avvenuta.

Tutto ciò senza l'altra capitale considerazione che l'amministrazione delle Poste non risponde del contenuto della lettera.

Mi pare, dunque, che questa formalità della pesatura potrebbe essere senza più abolita. E così pure quell'altra che consiste nell'obbligo di suggellare con ceralacca le lettere raccomandate. Questa formalità non esiste più presso veruna delle amministrazioni postali estere; e non v'è ragione di mantenerla in Italia, anche perchè in definitiva si traduce in una indebita molestia pel pubblico in generale, ed in un supplemento di tassa pel povero in particolare; il quale, non avendo a casa propria il modo di condizionare questo piego, viene respinto dalla posta e obbli-

gato a far capo al vicino caffè o tabaccaio per l'apposizione dei suggelli, pei quali deve spendere altri cinque o dieci centesimi.

Ora, dal momento che la posta non risponde del contenuto, il mittente deve esser libero di condizionare il suo piego come meglio crede.

La posta risponde del sicuro recapito e identità della missiva, non delle avarie o manomissioni che questa, per effetto del malo condizionamento operato dal mittente, possa subire. Quindi prego l'onorevole ministro di vedere se non si possano, col regolamento per l'esecuzione di questa legge od altrimenti, sopprimere queste formalità burocratiche acciocchè sia resa più semplice e speditiva l'accettazione delle lettere raccomandate.

**Presidente.** Do facoltà di parlare all'onorevole Del Giudice per isvolgere i suoi emendamenti.

**Del Giudice.** Di una parte del mio emendamento; di quella, cioè, che si riferisce alle carte manoscritte e al limite del peso, ho già parlato nella discussione generale, e non ho altro da aggiungere.

Mi rimane soltanto da trattare della seconda parte del mio emendamento: vale a dire di quella relativa alle indennità che, secondo il disegno di legge, si dovrebbero pagare in caso di smarrimento di lettere e pieghi raccomandati. A me pare, in verità, molto grave che tale indennità, ora, per le lettere raccomandate, stabilita in lire 50, debba essere ridotta a lire 25.

Questa riduzione, a mio modo di vedere, tradisce i due concetti informativi della legge, che prima ho accennati; imperocchè non solamente non migliora la situazione attuale, ma evidentemente la peggiora. E poi, perchè stabilisce una nuova e grave difformità tra la tariffa internazionale e la tariffa interna.

Infatti, con la tariffa internazionale, l'indennità per una lettera raccomandata che vada smarrita sarà sempre di 50 lire; mentre, con la tariffa interna quale è ora proposta, l'indennità si ridurrebbe a 25 lire soltanto.

Io non nascondo alla Camera di aver cercato le ragioni di un simile provvedimento; e che, nella relazione dell'onorevole ministro e in quella della Commissione, coteste ragioni io non ho saputo trovare. Però se non m'inganno, parmi di averle riscontrate nella relazione che, intorno a questo disegno di legge, presentò nel 1885 l'onorevole Genala allora ministro dei lavori pubblici. In quella relazione, là dove appunto si tratta delle indennità, è scritto così:

“ E poichè mediante i pieghi assicurati, i va-

glia ed i pacchi con dichiarazione di valore, viene ampiamente provveduto al trasporto di ogni genere di valori, è a desiderarsi che venga meno l'uso di inchiuderli nei pieghi raccomandati; e per vieppiù sconsigliarne il pubblico, si propone di ridurre da lire 50 a lire 25 l'indennità ora accordata per lo smarrimento di ogni raccomandata. „

Soggiungo subito che l'argomento mi pare anzichè no, specioso. L'amministrazione, infatti, si farebbe dell'interesse dei privati più sollecita che i privati medesimi, con lo stabilire una specie di tutela obbligatoria mercè la penale contemplata nell'articolo di che si discute.

La ragione vera del provvedimento deve, dunque, essere un'altra. E se ho ben letto fra le righe credo che consista, e mi sia di dirlo, in un concetto che mi pare aleggi su tutto questo disegno di legge: intendo dire un concetto un po' chino fiscale. Si teme, secondo me, che alcuni di questi timidi miglioramenti possano diminuire l'entrata dell'amministrazione delle poste che oggi, e io faccio plauso a chi seppa condurla a questo risultato, è divenuta attiva, ed è bene che così si mantenga. Quindi si cerca di escogitare un qualche mezzo per cui questa presunta o temuta deficienza possa essere compensata da entrate maggiori, o almeno da minori pagamenti.

Questa è, a mio avviso, la ragione vera per cui l'indennità per le lettere raccomandate smarrite si propone sia ridotta da 50 a 25 lire.

Ora io penso che, pure ammettendo il fine che l'amministrazione si prefigge, debbano usarsi, per raggiungerlo, mezzi molto diversi; e che al risultato di far minori i pagamenti per avere smarrite lettere raccomandate, l'amministrazione medesima debba arrivare non col menomare le indennità previste per questi casi, ma con esercitare una oculata vigilanza e la massima esattezza nel servizio, e con più rigorose punizioni a quei funzionarii che, per effetto della loro negligenza, esponessero l'amministrazione delle poste a perdite di questa natura. Il fine, come si vede, è lo stesso; mutano i mezzi; ma questi da me additati, sono, a mio avviso, più giusti.

Mi pare poi che la proposta della Commissione e del ministro di accordare una indennità di 25 lire per le corrispondenze raccomandate sottoposte alla tassa di centesimi 25, che si smarriscono, non sia proporzionata alla proposta di accordare una indennità di lire 5 per le corrispondenze raccomandate, che si smarriscono, sottoposte alla tassa di centesimi 10.

Io quindi concludo le mie osservazioni, raccomandando alla Commissione e al Governo di accogliere i miei emendamenti, ed alla Camera di votarli, che cioè, dopo la parola *fotografie* si aggiungano le parole *carte manoscritte*; che si cancellino le parole *non eccedenti il peso di 500 grammi*, e che l'indennità per le lettere raccomandate che si perdono sia di 50 lire, e di 10 lire quella per i pieghi di stampe e libri.

**Presidente.** La Commissione accetta questi emendamenti?

**Chiaradia, relatore.** Ringrazio l'onorevole Del Giudice della favorevole accoglienza che fa al disegno di legge e passo subito ad esaminare le ragioni degli emendamenti da lui proposti.

Il suo primo emendamento riguarda le parole *carte manoscritte* che egli vorrebbe aggiungere dopo la parola *fotografie* nel secondo capoverso dell'articolo primo.

Ma la spiegazione della omissione di quelle parole è molto semplice.

L'articolo primo del disegno di legge dice che la tassa fissa di raccomandazione delle corrispondenze per l'interno del regno è stabilita in centesimi 25, oltre quella progressiva di francatura. Dunque in forza di questa nuova disposizione tutti gli oggetti che fino ad ora si raccomandavano con centesimi 30, sarebbero sottoposti alla minore tassa di 25 centesimi.

Ora non si è parlato delle carte manoscritte, poichè, se queste già pagano presso noi e presso quasi tutte le nazioni una tassa di francatura superiore a quella degli stampati, è giusto che continuino a pagare una tassa di raccomandazione, anche da noi, superiore a quella degli stampati.

**Del Giudice.** Di francatura, non di raccomandazione.

**Chiaradia, relatore.** All'onorevole Del Giudice la cosa può non piacere, ma ciò non toglie che la spiegazione non sia logica.

Vengo ora al secondo emendamento.

« È fatta eccezione, dice l'articolo, per i pieghi di stampe, libri, incisioni, litografie, fotografie e simili non eccedenti il peso di 500 grammi. »

La ragione di questo è evidente.

Il ministro ha riconosciuto che bisogna avere dei riguardi pel commercio librario; ma questi riguardi sono limitati ai libri non eccedenti il mezzo chilogrammo di peso; limite che può sembrare insufficiente all'onorevole Del Giudice, ma non alla Commissione che ne ha formato oggetto di molto studio e che non crede

conveniente che un legittimo vantaggio al commercio librario trascenda in abuso. Ma vengo all'obbiezione sua più forte che riguarda le indennità dovute alle corrispondenze che possono andare smarrite.

L'onorevole Del Giudice diceva che questa diminuzione d'indennità, non troppo corrispondente alla piccola diminuzione della tassa di raccomandazione, ha la sua spiegazione in quel fare timido di questo disegno di legge che, quasi temendo che l'erario perda qualche soldo, vuole guardare di raccattarlo o da una parte o dall'altra. Ma, onorevole Del Giudice, non è cosa questa che riguardi la Commissione o il relatore, sibbene l'onorevole ministro.

Il primo luogo l'onorevole ministro, nella sua relazione, non rigetta tale responsabilità. Infatti vi si legge una frase che ho ripetuto nella mia e che mi sembra molto espressiva. « Le condizioni dell'erario (dice l'onorevole Saracco) non ci consentono di far getto neanche per un giorno della più piccola parte delle risorse di cui oggi disponiamo. » Non si tratta quindi neanche di timidità, perchè quando si affermano così chiaramente e nitidamente le cose, non si è più timidi.

E poi osservi l'onorevole Del Giudice che questa ragione egli l'ha trovata pure nel progetto dell'onorevole Genala che non era timido.

L'onorevole Mel ritiene che il ministro dovrebbe occuparsi delle semplificazioni in materia di lettere raccomandate. Infatti, a quel che m'è parso, egli fa una distinzione fra le raccomandate e le assicurate.

Nelle lettere assicurate dove ci sono dei valori che viaggiano, dove la custodia dev'essere minuta e diligente, sono giustificate anche le formalità.

La lettera raccomandata interessa che arrivi più che non interessi una lettera che non si raccomanda; ma non va ritenuta come oggetto di vero ed effettivo valore, talchè lo smarrimento importi una positiva indennità per chi lo patisce. È la ragione infine che vien data dall'onorevole Genala nella sua relazione, e mi pare una ragione seria. Ma dice l'onorevole Del Giudice, allora create qui una nuova difformità con la tariffa internazionale. Ma è certo! La tariffa internazionale non può essere in tutto eguale alla tariffa nazionale! Dovremo sempre avere delle disposizioni speciali per l'interno. Magari potessimo accettare tutto quello che si fa negli altri paesi!

Ma ci sono altre ragioni ancora. Vi è l'uso abbastanza frequente d'includere i valori nelle raccomandate. Ciò produce una concorrenza ai servizi postali stessi, al servizio dei vaglia e al

servizio delle assicurate. Io credo che il Governo abbia perfettamente ragione di difendersi da questa concorrenza quando mantiene una indennità tale che paia sufficiente perchè la posta abbia quel tanto di buona custodia che occorre perchè la raccomandata arrivi al suo destino senza spingere la cosa più in là.

Ma, dice l'onorevole Del Giudice, non c'è proporzione con la indennità di cinque lire solo che date per lo smarrimento di un piego di stampati o di fotografie. Mi scusi l'onorevole Del Giudice; per quanto nelle lettere raccomandate non ci possono esser valori, è molto supponibile che in esse ci siano oggetti e documenti di un pregio veramente speciale. Ecco perchè le tariffe sono una ragione di più perchè l'ufficio postale curi la conservazione di queste raccomandate; mentre per le stampe, le 5 lire sono sufficienti perchè rappresentino sì una diligenza, ma una diligenza non uguale a quella che occorre e che è dovuta per custodire il piego chiuso.

Un'ultima ragione. Da parecchi anni in Italia c'è una speculazione onestissima, la quale fa una concorrenza seria alla posta; parlo dell'assicurazione dei valori, fatta dalle compagnie di assicurazione, nei pieghi raccomandati.

Basta dire a una compagnia di assicurazione: dentro a questo piego c'è un valore; la compagnia lo assicura con una polizza, tanta è la fede, che essa ha nel sicuro recapito postale. Ora lungi da me il pensiero che questa fede si debba diminuire; ma, per certe ragioni mie particolari, essendo obbligato a conoscere questo sistema, so che c'è una cosa importante, il così detto rischio e pericolo tecnico.

È certo che la diminuzione da 50 a 25 lire dell'indennità aumenta questo rischio e pericolo tecnico, e quindi sarà un freno più o meno grande a questo lavoro delle compagnie di assicurazione: lavoro onestissimo ma che, torno a dire, crea una concorrenza al Governo, e impedisce che esso possa fare quei legittimi lucri che gli competono per il trasporto dei valori.

Queste sono le risposte che io doveva dare all'onorevole Del Giudice e concludo che la Commissione non accetta i suoi emendamenti.

**Presidente.** L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Mi accosto interamente alle idee spiegate egregiamente dall'onorevole relatore; ma fallirei al mio dovere se non dichiarassi che riconosco fondate alcune delle osservazioni svolte dall'onorevole Mel

e dall'onorevole relatore, i quali si accordano nel chiedere che si possa adottare una maggiore semplificazione nel servizio delle lettere assicurate.

Nel momento attuale, non posso che dichiarare, che terrò conto di questa raccomandazione nella formazione del regolamento, per la creazione di questa legge.

**Presidente.** Onorevole del Giudice, mantiene le sue proposte?

**Del Giudice.** Le mantengo.

**Presidente.** Le metterò a partito. L'onorevole Del Giudice all'articolo 1, 2 capoverso, dopo la parola *fotografie*, vorrebbe che si aggiungessero le parole *carte manoscritte*.

Questo è il primo emendamento dell'onorevole Del Giudice.

Lo metto a partito.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvato).

Al secondo capoverso l'onorevole Del Giudice propone questo altro emendamento: "Cancellare le parole: *non eccedenti il peso di 500 grammi*."

Pongo a partito questo emendamento.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvato).

Pongo finalmente a partito l'emendamento che l'onorevole del Giudice propone all'ultimo capoverso e che consiste nel sostituire *lire 50 a lire 25, e lire 10 a lire 5*.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 1, così come è stato proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo e che rileggo;

" Art. 1. La tassa fissa di raccomandazione delle corrispondenze per l'interno del Regno è stabilita in centesimi 25, oltre quella progressiva di francatura.

" È fatta eccezione dei pieghi di stampe, libri, incisioni, litografie, fotografie e simili, non eccedenti il peso di 500 grammi e pei campioni di merci; per tutti i quali oggetti la tassa fissa di raccomandazione sarà di centesimi 10.

" L'amministrazione delle poste non risponde degli oggetti, nè dei valori inclusi nelle corrispondenze raccomandate.

" Nel caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di taluna di tali corrispondenze accorda una indennità di lire 25 per quelle sottoposte alla tassa di centesimi 25 e di lire 5 per

quelle sottoposte alla tassa di centesimi 10; nè è tenuta ad altri risarcimenti. »

Chi approva quest'articolo 1° si alzi.

(È approvato).

« Art. 2. Il servizio delle lettere assicurate con valore dichiarato è esteso a tutti gli uffici del Regno, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente.

« È soppresso il riconoscimento dei valori in partenza per parte degli uffici di posta e l'assicurazione sarà fatta per le somme dichiarate dai mittenti.

« La responsabilità dell'amministrazione postale cessa con la consegna ai destinatari, e, quando questa non sia possibile, con la consegna ai mittenti delle lettere assicurate, in stato di perfetta integrità esterna. »

**Di San Donato.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Del Giudice.

**Del Giudice.** La sorte toccata agli emendamenti che avevo proposti all'articolo 1 non mi sconsiglia di continuare a compiere il mio dovere. Se, nell'articolo 1, sono stato disgraziato facendo osservare che non conveniva diminuire il vantaggio che oggi avevano i cittadini, e mi son sentito opporre, molto poco a proposito, dall'onorevole relatore la frase dell'onorevole ministro, che io avevo ben notato, cioè che l'erario non può far getto di nessuna delle sue entrate; evidentemente ora che io propongo un vero getto di entrata, non avrò sorte migliore.

Col ridurre da 50 lire a 25 l'indennità per le lettere smarrite, non si fa getto di niente, si prende qualche cosa che oggi hanno i cittadini.

Sono certo miglioramenti notevoli quelli introdotti in questo articolo che estende a tutti gli uffici del regno, con le norme e i limiti stabiliti dal regolamento, il servizio delle assicurate.

Ma questi miglioramenti sono neutralizzati dal fatto che va mantenuta una delle peggiori differenze tra la tariffa internazionale e la tariffa interna.

La tassa di assicurazione all'interno, è stabilita in 20 centesimi, per ogni 100 lire, mentre, per l'estero, è stabilita in 10 centesimi, per ogni 200 lire. E faccio un esempio perchè la Camera vegga subito l'enormità di questa differenza di trattamento. Se da Napoli a Roma si debbono mandare 200 lire in lettera assicurata, si pagano 40 centesimi; se si mandano da Palermo a Parigi,

o da Reggio a Pietroburgo si pagano soltanto 10 centesimi. All'interno si paga dunque per una spedizione di valori una tassa quattro volte maggiore di quella per le spedizioni all'estero.

La cosa è veramente enorme!

La ragione che si adduce è sempre la stessa, cioè che altrimenti si andrebbe incontro ad una diminuzione degli introiti dello Stato. Ma, allora si abbia il coraggio di dire che non si vuol fare una riforma postale, che non si vuole soddisfare alle esigenze del pubblico.

Del resto io mi permetterei di osservare che non è sempre vero che l'introito sia in ragione inversa dell'elevatezza della tariffa; poichè mi pare che, ribassando la tariffa, il mittente preferirà d'assicurare la somma che manda, anzichè servirsi d'un altro mezzo qualunque di spedizione. Quindi questo accampato timore della diminuzione degli introiti mi pare assolutamente infondato.

Ciò posto, anche se la Commissione e il ministro debbano a questo emendamento fare la stessa accoglienza che ai precedenti, io sarò costretto a mantenerlo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

**Di San Donato.** Veramente, onorevole presidente, io non avrei molto a dire sull'articolo secondo; ma se la Camera me lo consente, prenderei argomento da questo disegno di legge per fare una raccomandazione e una preghiera all'onorevole ministro.

Io desidererei che l'onorevole ministro, che ha dato un energico impulso all'amministrazione, della quale ha preso le redini, pensasse un po' alla sorte dei piccoli comuni, i quali mi pare che, se continua il presente sistema, saranno tagliati fuori assolutamente dal consorzio umano.

Noi abbiamo una legge per la quale si diminuisce la responsabilità del Governo in fatto di tasse; ma dovremmo anche pensare un poco, o signori, che vi sono dei comuni per i quali l'arrivo delle lettere è una questione veramente difficile.

Io vengo ora dalla provincia di Avellino: ora una lettera partita da Roma arriva perfettamente ad Avellino in meno di nove ore; ma poi dorme ad Avellino, e se va per la linea di Montefusco, parte la mattina e dorme la sera a Montefusco: e il giorno successivo soltanto arriva a quel comunello del mandamento al quale è diretta.

Lascio a voi considerare, onorevoli colleghi, quali conseguenze abbia questo ritardo: a me che fui colà per qualche giorno, le notizie e i

giornali arrivavano con una distanza di quattro giorni.

Certamente di questo non è responsabile l'onorevole ministro dei lavori pubblici; ma egli che comprende esattamente le cose, quando le vuole comprendere (perchè ce ne sono di quelle che non vuole comprendere) (*Si ride*); questa spero che la comprenderà molto facilmente e molto benevolmente.

Lo prego quindi che faccia in modo che i piccoli comuni non siano veramente tagliati fuori dal movimento sia parlamentare, sia politico, sia finanziario del regno d'Italia.

Non ho altro a dire.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Chiaradia, relatore.** Io mi sono dimenticato di ringraziare l'onorevole Del Giudice di una frase, che aveva pronunciata in quel breve discorso, che fece nella discussione generale.

Egli ha parlato della rassegnazione della Commissione e del relatore nel restringersi nei limiti così angusti dati ora dall'onorevole ministro alla riforma postale.

Non è che io non vorrei che si portasse un rimedio a tante altre cose, ma allora si uscirebbe da quelle tali misure di economia, che il ministro ha creduto di imporsi e che credo abbia messo avanti col plauso della Camera e del paese. Ciò premesso, dirò brevi parole riguardo alla proposta dell'onorevole Del Giudice.

Non c'è dubbio che il danaro viaggia colle poste italiane ad un prezzo molto elevato e superiore a quello di altri paesi, ma io osserverò subito all'onorevole Del Giudice che quando fosse introdotto nella legge il suo emendamento, bisognerebbe introdurne un altro pei vaglia postali.

Infatti faccia l'onorevole Del Giudice il confronto fra la tariffa, che egli propone e quella pei vaglia, e converrà che di questi non se ne farebbero più.

Ora i vaglia postali sono una risorsa per il pubblico erario ed io e la Commissione non potremmo renderci complici della grave diminuzione, che l'erario verrebbe a risentire.

Ma l'onorevole Del Giudice insiste e dice: badate il buon prezzo aumenterebbe il concorso. In ogni altro argomento lo posso ammettere, onorevole Del Giudice, ma nel caso speciale, no. (*Interruzione*).

Permetta, quando la Camera ammettesse il suo emendamento, che cosa avverrebbe? Che il danaro viaggerebbe a prezzo minore di adesso, ma non però a prezzo minore di quello con cui lo fanno

viaggiare i banchieri; non ci è neppure da pensarci. Il danaro viaggerebbe sempre a prezzo minore per le mani dei banchieri, tanto che le lettere con danaro, assicurate, seguirebbero ad andare come vanno ora solo nei luoghi dove non ci sono banchieri.

È una cosa disgraziata, una cosa triste, perchè è un danno pei piccoli paesi, ma creda che è vero e quindi non ci sarebbe quel tal vantaggio che spera l'onorevole Del Giudice dalla diminuzione del prezzo. Quindi, non ci sarebbe altro effetto che la perdita di quel tanto che è rappresentato dalla diminuzione proposta, senza un corrispondente aumento nelle spedizioni.

Per queste ragioni con mio dispiacere non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Del Giudice.

**Presidente.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Neppure io potrei accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Del Giudice per una semplice considerazione ed è che la tassa per l'emissione dei vaglia in conseguenza di questo disegno di legge viene sensibilmente ridotta, e perciò si può fortemente dubitare che la finanza ne abbia a sopportare una perdita non lieve. Se ne aggiungesse un'altra che certamente conseguirebbe dall'emendamento dell'onorevole Del Giudice, in verità io non saprei più misurare la portata di questa legge. Dunque si persuada l'onorevole Del Giudice e si persuada la Camera che il Governo non ha punto dimesso il pensiero di proporre una riforma più ardita nelle tassazione delle lettere ordinarie; ma non bisogna toccare questo argomento così in dettaglio, e conviene aspettare con calma il momento opportuno di presentare dei provvedimenti anche radicali; ed io, lo creda, onorevole Del Giudice, non sono così timido come Ella pensa, è sono anche disposto a presentare delle proposte concrete e radicali, purchè si trovi il modo di farlo senza danno dello Stato. Ed a proposito di ciò io dovrei dire una parola anche al mio amico Di San Donato, il quale poco fa mi invitava a voler pensare alla condizione dei piccoli comuni. Anzi l'onorevole Di San Donato diceva che quando voglio capire, capisco anch'io qualche cosa..

**Di San Donato.** Ma Ella capisce sempre..

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Io ringrazio l'onorevole Di San Donato di questa osservazione, e tanto più lo ringrazio perchè questa volta mi pare di capirlo e riconosco tutta la verità di quanto egli ha detto.



Io sono nato e cresciuto all'ombra del campanile di un piccolo paese, e so come sono trattati i piccoli comuni. Vedo le grandi città trattate molto bene e vedo invece i piccoli comuni che sono trattati sempre male, e deploro questa disparità di trattamento. Ma ci vuol del danaro da spendere, o signori, e molto danaro, e bisogna considerare che il servizio postale rappresenta per noi un'entrata, la quale dovrebbe essere, ma non è in relazione della spesa occorrente per stabilire un buon servizio postale. Però nel bilancio di quest'anno abbiamo proposto una somma discreta per migliorare il servizio postale nei piccoli comuni.

Se per disavventura io rimarrò al governo, dichiaro esser mio proposito nell'anno venturo, qualunque cosa mi venga risposto dalla Commissione generale del bilancio, di proporre un aumento di spesa anche maggiore, perchè anche i piccoli comuni debbano avere la loro parte di Sole, della quale sono stati fino ad ora privati.

Detto questo, io non saprei cos'altro aggiungere per l'onorevole Di San Donato, il quale, spero, sarà soddisfatto della mia dichiarazione di voler migliorare la sorte dei piccoli comuni. (*Benissimo!*)

**Presidente.** L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

**Di San Donato.** Io non ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici perchè dovrei ringraziarlo sempre di tutte le cose gentili, che egli dice. Prendo atto della sua solenne dichiarazione e voglio sperare che una buona volta la sorte dei piccoli comuni sarà migliorata.

**Presidente.** L'onorevole Del Giudice mantiene il suo emendamento dopo il primo capoverso dell'articolo 2?

**Del Giudice.** Sì.

**Presidente.** Allora, al capoverso dell'articolo 2, che suona così: "È soppresso il riconoscimento dei valori in partenza per parte degli uffici di posta e l'assicurazione sarà fatta per le somme dichiarate dai mittenti", l'onorevole Del Giudice propone questo emendamento: "La tassa di assicurazione sarà di centesimi dieci per ogni duecento lire", che il Governo e la Commissione hanno dichiarato di non accettare.

Pongo a partito questo emendamento dell'onorevole Del Giudice.

(*Non è approvato.*)

Pongo a partito l'articolo 2.

(*È approvato.*)

Art. 3 della Commissione:

"L'unità di peso sulla quale è regolata la tassa di francatura delle stampe, libri, incisioni, litografie, fotografie e simili e dei campioni di merci è fissata in 50 grammi; con progressione di 50 in 50 o frazione di 50."

L'onorevole Del Giudice ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

**Del Giudice.** Lo ritiro.

**Presidente.** Allora non essendovi altro iscritto pongo a partito l'articolo 3.

(*È approvato.*)

"Art. 4. È istituita una nuova forma di corrispondenza epistolare chiusa, denominata *Biglietto postale*. Esse porta impresso il francobollo ed è fornito dall'amministrazione delle Poste; la tassa è la medesima che per la lettera semplice di 15 grammi. Se il biglietto postale, contenendo fogli od altro sorpassi il peso di 15 grammi, deve essere affrancato per il di più con l'apposizione dei necessari francobolli, con la progressione fissata per la lettera."

L'onorevole Mel ha facoltà di parlare.

**Mel.** Quando l'onorevole ministro dei lavori pubblici, spirito eminentemente pratico e positivo, presentò nel dicembre scorso questa legge di riforma postale, io fui lieto di scorgere che il Governo per le condizioni attuali della finanza, avesse abbandonata l'idea di riportare a 15 centesimi la tassa della lettera semplice; giacchè questa insieme ad altre innovazioni avrebbero avuto l'effetto di far discendere il reddito postale, e di aumentare la spesa; quindi ho approvato che avesse rinunciato anche all'idea di creare una nuova forma di corrispondenza epistolare chiusa, denominata *biglietto postale*.

Difatti nelle condizioni della nostra finanza che, secondo l'onorevole ministro, "non consentono di far getto neanche per un giorno della più piccola parte delle risorse di cui disponiamo" (e avrebbe potuto aggiungere: che non ci consentono di incontrare una spesa anche minima, la quale non sia imposta da imprescindibili necessità) sarebbe stato improvvido di venirci a proporre, specialmente trattandosi di timidi e parziali ritocchi alle presenti leggi postali in riserva di una radicale riforma avvenire, la innovazione, che io direi esperimento, del biglietto postale; perchè se questo biglietto può aver fatto buona prova all'estero, questa non sarebbe buona ra-

gione perchè se ne abbia a fare, nelle attuali nostre condizioni, l'esperimento da noi. Più di una volta ho sentito qui dentro revocare in dubbio e condannare l'andazzo di voler trapiantare in Italia certi istituti esotici, senza prima esser sicuri che tali trapianti possano attecchire, acclimatarsi e dare buoni frutti.

E non è certo oggi il momento di fare simili esperimenti.

Io ho presente una circolare recentissima dell'onorevole ministro dei lavori pubblici (15 aprile 1888) nella quale leggo che « la necessità da tutti oramai ammessa di adoperarsi in ogni miglior modo per rafforzare il bilancio dello Stato ha richiamata la sua attenzione sui proventi del servizio postale che vorrebbe sviluppare; all'oggetto anche, soggiunge l'onorevole ministro, di premunire il bilancio stesso contro qualunque possibile sorpresa nella attuazione della legge di riforma da lui proposta. »

Questa sorpresa, onorevole ministro, io temo che Ella la proverebbe ove fosse approvata questa innovazione del biglietto postale. A mio avviso, questo modo di corrispondenza epistolare equivarrebbe ad una complicazione di più nel servizio postale, che noi dovremmo invece cercare di semplificare sull'esempio dell'Inghilterra. L'Italia postale ha già troppe carte-valori, che complicano notevolmente la sua contabilità e la sua amministrazione. Essa ha quattro specie di cartellini o cartoline per i pacchi postali; undici di francobolli ordinari, sei di francobolli per i pacchi postali; sei di cartoline ordinarie e per l'estero; quindici di segnatasse, senza contare quelle dei segnatasse da 10 centesimi speciale per i biglietti di ricognizione, di solo uso delle direzioni provinciali.

Ma questo sarebbe il minor male, poichè una carta-valore di più od una di meno non cambierebbe gran che lo stato della contabilità e dell'amministrazione. Invece, quello a cui bisogna porre mente, secondo me, è questo: che il biglietto postale non è di notevole giovamento nè al pubblico nè al commercio, dai cui bisogni non è punto reclamato.

Le sole petizioni che vedo accennate qui in calce alla relazione della Commissione sono quelle delle Camere di commercio di Vicenza e di Milano; ma da esse non posso desumere se quelle Camere di commercio abbiano domandata anche l'attuazione di questa nuova forma di corrispondenza. Con quanti io parlai di questo biglietto, anche nel mondo postale, mi sentii rispondere

trattarsi di una novità cui non risponde un serio e vero bisogno del commercio, nè del pubblico. Pare adunque che questo esperimento non sia destinato ad aumentare i redditi postali, ma piuttosto a scemarli, inquantochè l'attuazione del biglietto importerà una certa spesa.

Il costo di fabbricazione di questi biglietti, per quanto mi si assicura, non potrebbe essere inferiore a due centesimi l'uno, (o giù di lì. Quindi, una delle due: o questa forma di corrispondenza prenderà piede, ed allora saranno tanti due centesimi di meno, che entreranno nelle Casse dello Stato, quante meno saranno le lettere che verranno spedite con la tassa di centesimi 20; o non prenderà piede, e lo Stato avrà fatto una spesa inutile per la fabbricazione di questi biglietti postali, che rimarranno nello stock dei valori non più utili.

Se le nostre condizioni finanziarie fossero diverse da quelle che sono, io avrei capito la istituzione del biglietto postale a 15 centesimi, come mezzo di corrispondenza intermedia tra la lettera a centesimi 20 e la cartolina a 10; benchè sarebbe stato facile prevedere, che esso avrebbe uccisa la lettera e determinata una notevole diminuzione nelle entrate postali; ma dico francamente che non so comprendere il biglietto postale come mezzo di corrispondenza parallelo alla lettera, del peso di 15 grammi, e con la stessa tassa della lettera a 20 centesimi. Ciò equivale a fare l'interesse di qualche gretto speculatore, o a soddisfare qualche dilettante di novità esotiche.

Per me sta il fatto che l'onorevole Saracco non ripropose il biglietto; fu la Commissione che, come scorgo dalla sua relazione, lo propose, enumerandone i vantaggi che, secondo essa, ne verranno, e sui quali è pregio dell'opera di spendere una parola.

Questa innovazione, essa dice, ha fatto buona prova negli altri paesi! E sta bene. Ma ciò che ha fatto buona prova all'estero, non si può di necessità affermare che debba farlo da noi. Noi abbiamo un precedente, che non ci incoraggia guari ad avventurarci in simili esperimenti, quello dei francobolli di Stato!

Detto questo, non aggiungerò altre considerazioni a tal riguardo.

Apporta, dice la relazione, una economia pel pubblico l'istituzione di questo biglietto. Ma, buon Dio! siamo noi in condizioni finanziarie tali, da andare escogitando trovati nuovi, di costosa applicazione per l'erario, e di dubbio successo

per recare un vantaggio al pubblico, il quale, d'altronde, si è rassegnato a queste tasse postali, quantunque gravissime, come quella della lettera semplice, che da 22 anni provvisoriamente abbiamo elevato a 20 centesimi, e non siamo in grado di riportare a 15!

Credo che se si potesse fare un plebiscito circa la tassa che il pubblico preferisce, (già naturalmente non ne vorrebbe nessuna, e questo si capisce) ma preferirebbe certo che non si aumentassero le tasse sui generi di prima necessità, sul pane, sul petrolio, sullo zucchero, ecc., e nessuno, o ben pochi chiederebbero la riduzione delle tasse postali, oramai entrate nelle consuetudini del paese e sopportate senza reclami.

Dice eziandio la Commissione, che questo mezzo di corrispondenza, può servire per le brevi comunicazioni. Ma per le brevi comunicazioni non segrete, serve la cartolina, specie ora che l'industria privata sarà autorizzata a fabbricarne di proprie, e per le lunghe e segrete serve la lettera.

Ma dice finalmente la Commissione:

“ Questo mezzo di corrispondenza conserva le indicazioni postali nei timbri di spedizione e di ricevimento e costituisce così, con vantaggio sulla lettera ordinaria, un documento nel quale il luogo e la data di partenza e di arrivo sono stabiliti in modo sicuro ed autentico. „

Anzitutto o signori, è risaputo in che maniera avviene la timbratura delle lettere, e quante rare volte si possa desumere dalla chiara impressione la data e l'ufficio di partenza e di arrivo.

Ma prescindendo anche da questo, chi oggi ha interesse di fare la prova della data e del luogo, conserva anche oggi la busta, e nei rari casi in cui gli occorra di constatare l'identità della scrittura fra la soprascritta e il contenuto si avvale delle perizie calligrafiche.

Questi argomenti della Commissione hanno certamente un pregio, ma non tale, a mio avviso, da autorizzare simile innovazione e farcene sopportare la spesa.

Se si fosse potuto mettere il biglietto postale a 15 centesimi e si fosse detto che questa nuova forma di corrispondenza tutela il segreto, avrei potuto comprendere la bontà dell'argomento; ma nelle presenti condizioni finanziarie noi non siamo in grado di fare tale esperimento.

Io prego l'onorevole ministro e la Commissione di non insistere su questa istituzione del biglietto postale, la quale è certo che produrrà un onere all'erario, mentre per lo meno è incerto se pro-

durà quei vantaggi pel pubblico, che la Commissione si ripromette.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

**Rubini.** Ho chiesto di parlare quando l'onorevole Mel ha detto che non gli pareva che il biglietto postale fosse domandato dalle Camere di commercio del regno. A me pare anzi l'opposto.

Infatti la Camera di commercio di Milano che è fra le più importanti ed i cui pregevoli lavori sono e meritano di essere esaminati con la massima attenzione, insieme a quelle di Cremona e Chiavenna, se non mi sbaglio, aveva chiesto questa nuova forma di corrispondenza epistolare. E vero però che le considerazioni pratiche e finanziarie fatte dall'onorevole Mel non sono da mettere in non cale. Poichè è certo che il biglietto postale così come verrebbe istituito se anche non facesse danno alla finanza dello Stato, tuttavia non arrecherebbe al pubblico che un vantaggio minimo. Ma l'istituzione del biglietto postale, come la propone la Commissione, non deve ritenersi come una soluzione definitiva della questione. A mio modo di vedere la questione non farebbe ora che un primo passo.

Avverrà, cioè, che questa nuova forma di corrispondenza epistolare aprirà la via, quando le condizioni finanziarie del regno saranno più prospere, a quel ribasso della tassa di affrancazione che è nel voto di tutti, e di cui il nostro paese è il solo a non fruire in Europa.

Ed in questo senso io non credo che convenga di accogliere la domanda dell'onorevole Mel, di non accettare la proposta della Commissione, e che convenga invece di accettare questa proposta per il beneficio che porterà al pubblico, beneficio che, per quanto riguarda l'erario, si traduce in un sacrificio minimo, che starà come una promessa di migliore avvenire.

Ecco perchè, secondo il mio modo di vedere, conviene mantenere questa proposta della Commissione.

**Chiaradia, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Chiaradia, relatore.** Io, a dire la verità, quando ho letto l'emendamento dell'onorevole Mel, non ne aveva capito le ragioni.

Francamente non le capisco abbastanza nemmeno adesso, dopo che egli le ha svolte.

Egli dice: il Ministero non ha ripresentata la proposta per il biglietto postale.

Certo che non l'ha ripresentata.

Il biglietto postale era dapprima proposto al prezzo di quindici centesimi ed il ministro non

volle perdere, ed a ragione, nessuna delle risorse dell'erario; perciò non lo doveva ripresentare quale era nel vecchio progetto.

Ma per questo, dice l'onorevole Mel, non lo dovete più presentare nemmeno voi altri!

Quello che si fa all'estero, egli ha detto, non è buona regola per noi. Ma quando tutti i paesi, d'intorno a noi, da parecchi anni adoperano il biglietto postale al prezzo stesso della lettera, e con molta utilità, questa è per lo meno una giustificazione dell'operato della Commissione.

Ma il biglietto postale, dice l'onorevole Mel, non giova a nulla.

Io gli farò osservare una cosa. In Francia quando fu introdotto, senza diminuire le lettere, le quali continueranno il loro corso normale, nel primo anno si vendette per 12,000,000 di esemplari.

Ma, egli dice, questo biglietto costa allo Stato due centesimi; e questi due centesimi qualcuno li risparmia. Sì, onorevole Mel, è proprio il pubblico che li risparmia.

Ed ecco come si è soddisfatto in parte a quello che parve un suo desiderio, che ci fosse un mezzo più economico di corrispondere, ed è precisamente il biglietto postale che viene a costare diciotto centesimi invece di venti. Io dubito assai del conto che Ella ha fatto. Certo è che sarebbe molto cattivo amministratore chi spendesse due centesimi per fabbricare quel cartoncino. Si spenderà molto meno. In ogni modo poi si ha il risparmio della spesa della carta e della stampa dei francobolli.

Per una parte pure accettando l'augurio dell'onorevole Rubini il quale dice che è un avviamento a qualche cosa di meglio, mantengo il biglietto postale quale è proposto perchè fa buona prova negli altri paesi, e mi pare che sia un beneficio per il pubblico.

E quanto alla questione dell'autenticità, mi scusi onorevole Mel, Ella dice che spesse volte non si scorge il bollo, eppoi che delle lettere si può conservare la busta. Ma non sa che in una busta si può mettere un foglio qualunque. Diceva l'onorevole Mel che il biglietto postale non serve perchè le corrispondenze brevi si fanno per cartolina. È vero per le corrispondenze brevi non segrete; ma le corrispondenze brevi e segrete si fanno per biglietto postale in tutti i paesi e si risparmiano due centesimi sul prezzo delle lettere, ch'è già qualche cosa. Del resto quel che è importante è questo per me, che l'ho visto funzionare in altri paesi; che spesso ad una lettera ci sono due risposte da dare, una che assicura il

mittente che la sua missiva è arrivata a destinazione, l'altra è la risposta in merito.

Nel Belgio e in Francia, ove hanno questo mezzo del biglietto postale, se ne servono ad esempio per il bisogno di una rapida risposta, per dire: "Ho ricevuto la vostra lettera." E questo attiva la corrispondenza ed aumenta e non diminuisce le rendite dello Stato. Prego quindi la Camera di accettare questo articolo e respingere l'emendamento dell'onorevole Mel.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** L'onorevole relatore ha già spiegato, in risposta all'onorevole Mel, che qui non si tratta di diminuire la tassa. Quindi non c'è alcun timore che le entrate dello Stato possano scemare.

V'è piuttosto da sperare, come spero anch'io, che le corrispondenze aumenteranno e che quel tanto che spenderemo per fabbricare questi biglietti ci sarà largamente compensato da un aumento delle corrispondenze. Quindi è che, costretto come spesso sono, e dovrò anche negli altri articoli, a combattere tutte le riduzioni di tassa, che abbiano per effetto di diminuire gl'introiti della finanza, per questa volta non mi sento il coraggio di oppormi alla proposta della Commissione. Però debbo subito dichiarare che sarà mestieri introdurre in questo stesso disegno di legge un articolo per autorizzare lo Stato a sostenere una nuova spesa che questo articolo renderà necessaria. Ora io sono in dovere di avvertire la Commissione e la Camera che occorrerà una spesa nuova di almeno 60 mila lire. Vale a dire lire 30 mila per spesa di primo impianto e altre 30 mila lire per fabbricazione di 3 milioni di biglietti in ragione di centesimi 10 l'uno. Quindi è, che pure accettando la disposizione di questo articolo, dovrò chiedere che in fine della legge venga introdotto un articolo addizionale che autorizzi l'iscrizione nel bilancio 1888-89 di una somma di 60 mila lire per le spese di primo impianto e per la fabbricazione di 3 milioni di biglietti postali.

**Presidente.** L'onorevole Mel insiste?

**Mel.** Dopo le conclusioni dell'onorevole ministro che dichiarò di presentare un articolo aggiuntivo per provvedere alla spesa di lire 60,000 resa necessaria da tale innovazione, io posso dispensarmi dall'aggiungere altre considerazioni in sostegno della mia proposta, tanto più che il ministro convenne già con la Commissione di non accettarla! La ritiro, facendo però osservare all'onorevole Rubini, il quale l'ha combattuta dicendo

che adesso trattasi di una riforma provvisoria e che quindi facciamo un esperimento, essere appunto per questo argomento, il quale si ritorce contro il suo assunto, che io credevo opportuna e razionale la mia proposta.

**Presidente.** Ella dunque non insiste nel chiedere la soppressione di questo articolo. Del resto la sua proposta equivaleva a votare contro.

Pongo a partito l'articolo 4.

*(È approvato).*

“ Art. 5. Avranno corso cartoline postali semplici emesse dall'industria privata, purchè abbiano la forma, le dimensioni ed il peso di quelle dello Stato.

“ Su ciascuna di tali cartoline il mittente deve applicare un francobollo da centesimi 10.

“ Le cartoline dell'industria privata non debbono portare lo stemma governativo. ”

*(È approvato).*

“ Art. 6. Le stampe, i libri, le incisioni, le fotografie, le litografie e simili, affrancati con tariffa ridotta, debbono essere spediti sotto fascia, o in buste aperte o sciolti col semplice indirizzo scritto sopra. In siffatti pieghi non si possono includere lettere ed altre carte scritte a mano, ad eccezione dei manoscritti che accompagnano e corrispondono alle bozze di stampe, e le fatture o i conti che si riferiscono ai pieghi stessi.

“ Non può essere scritta veruna parola, oltre l'indirizzo, sulle fascie, sulle buste o nel testo tranne:

a) sulle fasce l'indicazione del prezzo, trattandosi di pieghi spediti dal commercio librario o tipografico;

b) sulle fascie, trattandosi di giornali, l'indicazione delle scadenze degli abbonamenti o i residui prezzi da pagarsi;

c) parole di dedica o di omaggio sulle copertine o sul frontispizio di libri e di opuscoli;

d) date, firme, indirizzi ed indicazioni di nomi di viaggiatori nel testo di circolari di commercio;

e) cifre indicanti prezzi o valori nei listini;

f) indicazioni di congratulazione, di augurio, condoglianza o ringraziamento sui biglietti da visita;

g) correzioni sulle bozze di stampa;

h) nomi e cognomi di elettori nei certificati elettorali diramati dai municipi.

“ Nel caso di contravvenzione ad uno o ad altro dei divieti espressi nel presente articolo, l'intero piego è assoggettato alla tassa delle lettere non

francate, sotto deduzione del valore dei francobolli appostivi. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel su questo articolo 6.

**Mel.** Con l'articolo 3º di questo disegno di legge si fa l'agevolazione di elevare a 50 grammi la unità di peso per gli stampati. Io veramente non sarei stato tanto tenero di tale innovazione, inquantochè per essa, verrà aumentato il volume, e quindi difficoltà la maneggiabilità dei pieghi postali, e si avrà una diminuzione, quantunque poco rilevante, del provento relativo.

Questo è lo spauracchio che mi sta continuamente dinnanzi!

A proposito di questo articolo, io avrei desiderato e desidero che sull'esempio della Francia, gli stampati che si spediscono in busta aperta, sottostiano alla tassa di cinque centesimi anzichè a quella pei sottofascia e per gli stampati sciolti.

In Francia, tutti gli stampati che sono dentro una busta aperta devono sottostare all'affrancazione di cinque centesimi per ogni unità di peso. E questo parmi ragionevole, inquantochè la posta incaricandosi della spedizione in questa maniera dello stampato, offre al mittente una garanzia maggiore contro possibili disguidi. Inoltre, alla posta, per verificare se questa missiva contenga manoscritto di contrabbando, la verifica riesce più disagiata e di perditempo che non sia per verificare gli stampati sotto fascia o sciolti.

Io propongo quindi questo emendamento che mi pare non possa trovare ostacoli nè presso la Commissione, nè presso il ministro. E c'è un altro argomento che, secondo me, lo raccomanda; ed è questo: che così metteremmo un certo qual freno all'andazzo della spedizione dei biglietti da visita; spedizione che, in certe epoche dell'anno, è diventata una vera mania, una vera calamità, e per noi, e, specialmente per gli impiegati postali; i quali non hanno braccia sufficienti per spedirli e dispensarli. Si frenerebbe così, anche questo che, secondo me, è indizio di frivolezza e vanità, e, si aumenterebbe il reddito dell'erario.

Se questo emendamento, che mi pare il più ragionevole di questo mondo e vantaggioso all'erario non venisse accettato dalla Commissione e dal ministro, io dovrei vedere se mi convenisse di svolgere anche gli altri, che ho presentato.

**Presidente.** Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

**Chiaradia, relatore.** Sono dolentissimo di dovere,

anche questa volta, oppormi ad un desiderio esposto dall'onorevole Mel. Intanto, come parte storica, dirò che in Francia *c'era* quello che egli dice; ma *non c'è più*. Io ho qui, per combinazione, il disegno di legge presentato dal signor Granet nel 1886. Vi erano due categorie di stampati: gli uni pagavano due centesimi gli altri cinque centesimi. Il disegno del signor Granet fonde le due categorie in una sola. E questo, che è veramente un progresso utile, si deve anche da noi alla precedente Commissione, la quale ottenne dal ministro, che non facesse nessuna distinzione fra stampati; distinzione che è assai difficile. Difatti, io vorrei mettere innanzi questo esempio che un collega mi ha suggerito: un *enveloppe* tagliato così da un lato continua ad essere un *enveloppe*, o è una semplice fascia? Si metterebbero cento quesiti avanti agli impiegati postali.

Creda, onorevole Mel: questa è una delle poche cose che abbiamo ottenuto dal ministro; dal ministro che è giustamente guardingo e giustamente sollecito dell'interesse fiscale.

E perchè vuole abbandonare una cosa giovevolissima? Io, francamente, prego la Camera di respingere l'emendamento dell'onorevole Mel.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Prego la Commissione di voler acconsentire che al primo comma di quest'articolo 6, che dice: " Non può essere scritta nessuna parola, „ si sostituisca questo: " Non può essere fatta dopo la tiratura nessuna aggiunta, ecc. „

**Presidente.** Allora si direbbe: " Non può essere fatta dopo la tiratura nessuna aggiunta tranne... „

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** No, no: restano anche le altre parole.

Si direbbe così:

" Non può essere fatta dopo la tiratura nessuna aggiunta, oltre l'indirizzo sulle fascie, o nel testo, tranne, ecc. „

**De Renzis.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole De Renzis ha facoltà di parlare.

**De Renzis.** Io vorrei dalla cortesia dell'onorevole ministro una spiegazione di quest'inciso nuovo che io francamente non trovo abbastanza chiaro.

Che cosa vuol dire dopo la tiratura?

**Chiaradia, relatore.** Aggiunte fatte dopo con caratteri mobili.

**Presidente.** L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

**Di San Donato.** Anch'io vorrei una spiegazione.

Desidererei sapere se anche per le carte da visita si deve sottostare alla tensione dei nervi del direttore postale che qualche volta ci fa pagare 20 centesimi una carta da visita diretta ad un nostro amico, su cui ci sia scritto *felicissimi auguri, vivissimi auguri*.

Qui le carte da visita non sono nominate.

*Voci.* Sì! sì! ci sono.

**Presidente.** Onorevole Di San Donato, c'è il paragrafo *f* che dice così:

" *f*) indicazioni di congratulazioni, di augurio condoglianza o ringraziamento nei biglietti da visita. „

**Di San Donato.** Domando un milione di scuse. Il relatore che l'ha scritto, non l'ha saputo dire. (*ilarità*).

**Chiaradia, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Chiaradia, relatore.** Sono stato un momento fa al banco dell'onorevole Di San Donato e gli ho fatto vedere l'alinea che riguarda i biglietti da visita. Rispondo all'onorevole De Renzis che queste aggiunte dopo la tiratura si fanno adesso con mezzi meccanici, e questo non è bene che avvenga; si tratta di aggiunte fatte ad uno stampato il quale serve poi come una comunicazione particolare.

Ecco quello che si vorrebbe impedire con quest'aggiunta all'articolo.

**Presidente.** L'onorevole ministro d'accordo con la Commissione, propone dunque al secondo comma di quest'articolo 6° la seguente modificazione: che invece di dirsi " non può essere scritta nessuna parola „ si dica " non può essere fatta nessuna aggiunta dopo la tiratura „ e il resto come sta.

**Mel.** V'è anche un emendamento mio, il secondo, lettera *b*.

**Presidente.** Ma la Commissione ha dichiarato di non accettarlo, ed Ella lo ha ritirato. Perciò metto ai voti l'articolo 6° colla modificazione dell'onorevole ministro.

**Mel.** Permetta onorevole presidente; io ho ritirato soltanto la lettera *a*) del mio emendamento, e non la lettera *b*).

**Presidente.** Ma la Commissione accetta questa seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Mel?

**Chiaradia, relatore.** La Commissione respinge anche la seconda parte.

**Presidente.** Non accetta nè la prima, nè la seconda parte?

**Chiaradia, relatore.** Nè l'una, nè l'altra.

**Mel.** Come respinge la seconda parte, se non l'ho ancora svolta?

**Presidente.** Ma perchè non l'ha svolta, quando le ho dato facoltà di parlare?

**Mel.** Mi sono limitato per amore d'ordine e chiarezza alla prima parte, riservandomi la seconda.

**Presidente.** Allora ha facoltà di svolgerla ora.

**Mel.** Questo secondo emendamento è una proposta aggiuntiva di un comma, che suonerebbe così:

“ I vaglia postali dell'importo non eccedente le lire dieci, se spediti in buste aperte, sono equiparati agli stampati. „

È sottinteso (e dovrebbe esser compito del regolamento il dichiararlo) che nella busta naturalmente non potrebbe esser inserito nulla di manoscritto, tranne che a tergo del vaglia l'indicazione della persona del mittente, e nell'indirizzo della busta le parole: *contenente vaglia di lire tot* (sempre per somma non eccedente le lire dieci).

Signori! il vaglia non è un manoscritto, e non può essere parificato a manoscritto: esso è un titolo, un effetto, un recapito postale, di valore, nel quale di scritto non vi è che il nome dell'intestatario e la somma, appostavi per mano dell'ufficiale postale che ha emesso il vaglia. Se noi avessimo il *chèque* inglese, nessun dubbio che questo circolerebbe e sarebbe tassato come stampato.

Questo mio emendamento muove dal desiderio di rendere meno gravosa la spedizione di valori minimi alle povere classi dei lavoratori e degli operai.

Voi venite coll'articolo 8 di questa legge ad abbassare la tassa del vaglia postale fino a lire 10 a centesimi 10, ed io applaudo a questa diminuzione.

Per i vaglia militari fino a lire 25 voi venite a ridurre la tassa a centesimi 5; ed applaudo anche a questa innovazione, e se ci fossero altri vantaggi da far godere alla bassa forza dell'esercito, io sarei certamente favorevole. Ma per i non militari voi lasciate inalterata la tassa della lettera semplice, veicolo indispensabile per la trasmissione del vaglia e li obbligate così a spendere il doppio per la lettera che pel vaglia, vale a dire che per la povera gente l'accessorio costerà più del principale.

Io credo che per i militari, pagati quei 5 centesi-

mi del vaglia di un importo non superiore a lire 25, non vi sia altra spesa, perchè la stessa amministrazione postale s'incarica di trasmettere il vaglia al comando del corpo a cui appartiene il militare destinatario del vaglia; tutt'al più il mittente potrà spendere altri 10 centesimi in una cartolina o in una lettera a tassa ridotta se vorrà dare avviso in quello stesso giorno della seguita spedizione del vaglia al suo parente. Ma non è così per i non militari, i quali mandando lire 5 o 6, settimanalmente alle loro famiglie, debbono poi pagare centesimi 20 per la lettera, anche a brevissima distanza come, per esempio, da Roma a Tivoli, da Napoli a Portici, da Torino a Moncalieri, e via discorrendo.

Mi pare che senza grave danno dell'erario si debba per giustizia ed equità fare una qualche altra agevolazione a questi mittenti di vaglia di minimi valori. Si fanno già tante agevolazioni con questo disegno di legge, in riguardo agli stampati e a favore di altre classi più favorite, per cui credo che si possa e debba fare questa ch'è così lieve in pro' delle classi operaie e lavoratrici.

Coll'articolo 6 voi permettete la inserzione nei pieghi contenenti stampe, litografie ecc., di manoscritti che accompagnano e corrispondono alle bozze di stampa, e le fatture o i conti che si riferiscono ai pieghi stessi; voi permettete nei pieghi spediti dal commercio librario, o tipografico, la indicazione del prezzo, e trattandosi di giornali, la indicazione della scadenza degli abbonamenti o i residui prezzi da pagarsi; voi permettete parole di dedica o di omaggio sulle copertine o sul frontispizio di libri e di opuscoli; date, firme, indicazioni di nomi di viaggiatori nel testo di circolari di commercio; cifre indicanti prezzi o valori nei listini; indicazioni di congratulazione, di augurio, condoglianza o ringraziamento sui biglietti da visita; correzioni sulle bozze di stampa, e queste correzioni implicano interi periodi manoscritti, saltati dai compositori; voi permettete nei certificati elettorali, nomi e cognomi di elettori. E queste sono larghezze che io reputo soverchie e dannose all'erario.

Invece, voi obbligate il povero operaio a spendere 30 centesimi per la spedizione pura e semplice in lettera di un vaglia di due o tre lire. Ciò è enorme.

Mi pare quindi che non si possa equitativamente negare questa facilitazione ai vaglia postali per importi non eccedenti le lire 10. Se la tassa di centesimi 5 per queste lettere di trasmissione dei vaglia stessi la trovaste per avventura troppo tenue, elevatela a centesimi 10; ma fate

qualche cosa anche a vantaggio di questa povera gente per renderle meno gravosa la spedizione dei suoi piccoli valori, frutto de'suoi sudati risparmi. Perciò la Commissione e la Camera, come l'onorevole ministro, vogliano, io li prego, mettersi una mano al cuore ed accogliere questa modesta proposta.

**Cambray-Digny.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Cambray-Digny.** Io vorrei fare una domanda all'onorevole relatore. Dopo la modificazione proposta dall'onorevole ministro e accettata dalla Commissione mi pare che potrebbe non esser compreso fra le esenzioni di cui all'articolo 6 il caso della numerazione fatta sulle varie copie di una pubblicazione e fatta, s'intende, dopo la tiratura, ciò che avviene specialmente per certe pubblicazioni di lusso. Io non vorrei che, dopo la modificazione introdotta oggi, qualche ufficiale postale forse troppo zelante avesse a colpire di contravvenzione un editore, un tipografo, che spedisse per posta degli esemplari numerati di una pubblicazione.

Forse si potrebbe allontanare questo pericolo aggiungendo " e numeri d'ordine " alla lettera c. Se però il ministro e la Commissione mi dimostreranno che il mio dubbio non ha ragione di esistere, o mi assicureranno che sarà provveduto nel regolamento, io non insisterò; ma sarò loro grato se vorranno darmi qualche spiegazione su questo punto.

**Presidente.** Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

**Chiaradia, relatore.** L'onorevole Mel ha invitata la Commissione a mettersi una mano sul cuore per migliorare la condizione di coloro che mandano vaglia piccoli. Ebbene, onorevole Mel, la Commissione se l'è già messa la mano sul cuore ed ha detto nella sua relazione:

" All'articolo 7 si è introdotto un nuovo termine di tariffa per le vaglia postali: quello dei piccoli vaglia fino a dieci lire, con la tassa di dieci centesimi. È parso a noi che fosse una giusta facilitazione a prò delle classi meno favorite dalla fortuna per le quali è più frequente lo scambio delle piccole somme di denaro, e giovò a persuaderci dell'opportunità della innovazione anche il pensiero che per le piccole somme la tassa del vaglia, cui deve aggiungersi quella della lettera o del biglietto postale con cui va accompagnato, risultava relativamente eccessiva. "

E poi per il contegno tenuto dalla vostra Commissione credo che l'onorevole ministro se l'è

messa anche lui la mano sul cuore accettando il suo desiderio.

L'onorevole Mel ha accennato a cosa che crede ci sia in Francia: e, aggiungo io, che c'è in Austria ed in altri paesi; ma vi è di più, nel progetto di legge precedente vi era la cartolina-vaglia proposta dall'onorevole Genala; ma con la famosa falce che il ministro ha fatto balenare fin da principio, potevamo noi ottenere qualche cosa di simile? Più in là egli non vuol andare, e credo abbia delle eccellenti ragioni per non andarci, quindi la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Mel.

L'onorevole Cambray-Digny ha fatto un'osservazione molto giusta, ma badi che ce ne saranno parecchie dello stesso genere da fare, ed egli sa certamente che se la legge volesse provvedere a sciogliere tutti i dubbi dovrebbe essere lunga di molto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Io assicuro l'onorevole Cambray-Digny che si terrà conto di questa sua raccomandazione nel regolamento, poichè nel regolamento si possono includere cose di cui non si può parlare in una legge.

Del rimanente io non ho dichiarato se non questo, che già accettai l'articolo 8 come fu proposto dalla Commissione che importerà una perdita sensibile a carico dell'erario, e perciò non posso accettare una perdita maggiore.

**Presidente.** Onorevole Mel, persiste nei suoi emendamenti.

**Mel.** Persisto.

**Presidente.** Sono due gli emendamenti proposti dall'onorevole Mel, il primo è questo:

" Le stampe, fotografie, litografie e simili spedite in buste aperte, dovranno affrancarsi con 5 centesimi ogni 50 grammi. "

Metto a partito questo emendamento od aggiunta.

**Mel.** Lo ritiro.

**Presidente.** Lo ritira, va bene, allora metto a partito il secondo, così concepito:

" I vaglia postali dell'importo non eccedente lire dieci, se spediti in buste aperte, sono equiparati agli stampati. "

**Mel.** Lo ritiro egualmente.

**Presidente.** Allora metto a partito l'articolo 6 con la leggiera modificazione proposta dal ministro ed accettata dalla Commissione.

(È approvato).



“ Art. 7. Il prezzo dei libretti di ricognizione, istituiti coll'articolo 10 della legge del 23 giugno 1873, n. 1442 (serie 2ª), è ridotto a centesimi 50 per ciascun libretto di dieci fogli.

“ Ai titolari di questi possono essere pagati senza altre cautele vaglia di qualunque specie e fatti rimborsi sopra libretti di risparmio o titoli di credito loro intestati e possono essere consegnati pacchi postali ed oggetti raccomandati od assicurati loro diretti. Possono infine essere eseguite con loro quietanza tutte le altre operazioni postali, per le quali occorra accertare l'identità del richiedente.

“ Cessa ogni responsabilità dell'Amministrazione delle poste pei pagamenti, le consegne e le altre operazioni fatte col ritiro di cedollette firmate da titolari di libretti intestati a quelle date persone e staccate dai libretti medesimi.

“ Per la consegna delle lettere ordinarie *ferme in posta* basta la sola presentazione dei libretti, senza che l'ufficio ne stacchi veruna cedolletta.”

(È approvato).

“ Art. 8. La tassa per l'emissione dei vaglia per l'interno e dei titoli postali di credito (per questi ultimi nei limiti che saranno determinati dal regolamento) è stabilita come segue:

Fino a lire 10 . . . . .	Cent. 10
oltre „ 10 fino a L. 25 . . . . .	„ 20
oltre „ 25 fino a L. 50 . . . . .	„ 40
„ „ 50 „ 75 . . . . .	„ 60
„ „ 75 „ 100 . . . . .	„ 80

aggiungendo successivamente centesimi 20 di 100 in 100 lire o frazione di 100 lire.

Pei vaglia però di somme non superiori a lire 25 a favore di sott'ufficiali, caporali o soldati dello esercito o dell'armata, presenti al corpo, la tassa è di soli centesimi 5.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Buttini.

**Buttini.** Rinuncio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Francica, che aveva presentato un emendamento.

(Non è presente).

Allora si intende che egli ritira il suo emendamento.

**Chiaradia, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Chiaradia, relatore.** Proposi alla Camera che in principio di questo articolo sia tolta la parentesi e si dica:

“ La tassa di emissione dei vaglia per l'in-

terno e dei titoli postali di credito nei limiti che saranno determinati dal regolamento è stabilita, ecc. ”

Mi pare una dizione più chiara.

**Presidente.** Dunque “ e dai titoli postali di credito, nei limiti che anche per questi saranno determinati dal regolamento, è stabilita come segue:

Fino a lire 10 . . . . .	Cent. 10
oltre „ 10 fino a L. 25 . . . . .	„ 20
Fino a lire 25 . . . . .	„ 20
oltre „ 25 fino a L. 50 . . . . .	„ 40
„ „ 50 „ 75 . . . . .	„ 60
„ „ 75 „ 100 . . . . .	„ 80

aggiungendo successivamente centesimi 20 di 100 in 100 lire o frazione di 100 lire.

“ Pei vaglia però di somme non superiori a lire 25 a favore di sott'ufficiali, caporali o soldati dell'esercito o dell'armata presenti al corpo, la tassa è di soli centesimi 5. ”

Come ho detto l'onorevole Francica aveva proposto a questo articolo un emendamento che è il seguente:

“ Per accertare l'identità personale dei destinatarii, ed esibitori dei vaglia telegrafici, e per eseguirne il pagamento si seguono le norme stabilite pei vaglia ordinarii. ”

La Commissione lo accetta?

**Chiaradia, relatore.** Piuttosto che un emendamento è una raccomandazione. Il ministro l'accetta?

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** In materia di regolamento il Governo ne terrà conto.

**Presidente.** L'onorevole Francica non essendo presente è inutile che io ponga a partito questo emendamento tanto più che è una raccomandazione.

Pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato.)

“ Art. 9. I vaglia del regno sono pagabili durante il mese della loro emissione ed i due mesi successivi.

“ Quelli tratti su uffici determinati, in caso di smarrimento, vengono duplicati, mediante una soprattassa di centesimi 20.

“ Trascorso il detto periodo è necessaria la loro rinnovazione, che è ammessa a favore dei destinatari o dei mittenti. La rinnovazione importa una soprattassa di centesimi 10; fatta eccezione pei vaglia, di cui nell'ultimo capoverso del precedente articolo 7.

“ Dopo un anno dalla data di emissione i vaglia non riscossi sono rinnovati d'ufficio a favore dei mittenti, senza loro domanda e senz'altra spesa. Per i vaglia militari questo termine è ridotto a quattro mesi.

“ L'importare dei vaglia non pagati ai destinatari, nè restituiti ai mittenti nel periodo di due anni dal giorno della loro emissione è devoluto all'erario dello Stato.

“ L'Amministrazione è responsabile delle somme depositate, finchè non ne abbia eseguito il pagamento o la restituzione ai mittenti, nei modi che saranno determinati dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

“ La disposizione relativa alla *prescrizione* delle somme non pagate è applicabile anche ai titoli di credito, istituiti con l'articolo 12 della legge del 23 giugno 1873, n. 1442. ”

**Presidente.** L'onorevole Del Giudice aveva presentato un emendamento.

Ha facoltà di parlare.

**Del Giudice.** Questo articolo contiene innanzi tutto una curiosa disposizione, obbligando al pagamento di una tassa per rinnovazione dei vaglia smarriti, dimodochè dopo la perdita della lettera contenente il vaglia, si deve anche pagare per duplicarla.

Il progetto Genala, a questo proposito era, mi pare, più equo, perchè questo servizio era fatto senza altra tassa.

Questa volta l'onorevole Genala, che mi dispiace per ragioni d'ufficio non sia presente, e il relatore del suo progetto mi permetteranno che esprima le mie meraviglie, perchè abbiano receduto da quella più equa disposizione dell'antico progetto per accettare questa.

Nel 5° capoverso poi di questo articolo c'è una novità ben più grave, e che a mio giudizio sanziona una vera ingiustizia. Nel 5° capoverso si dice.

“ L'importare dei vaglia non pagati ai destinatari nè restituiti ai mittenti nel periodo di due anni dal giorno della loro emissione è devoluto all'erario dello Stato. ”

La Camera sa che questo periodo è in oggi di 5 anni. Viene ridotto a due; perchè? Non lo dice nè il relatore nè il ministro. Ma io, al solito indagando, ne ho trovata la spiegazione nel disegno Genala del 1885, e sarebbe questa.

“ La posta deve tenere aperta la propria contabilità per 5 anni, e custodire per altrettanto tempo tutti i registri. Non potendosi neppure re-

stituire le cauzioni a quegli impiegati che cessano dal servizio con grave loro discapito. ”

Io non disconosco che vi siano davvero inconvenienti, ma mi paiono inconvenienti di gran pezza minori di quelli che verrebbero al pubblico. Perchè è bene che la Camera consideri questo, che i vaglia perenti si distruggono. Diguisachè può talvolta avvenire che manchi al mittente la prova del fatto pagamento.

E questa disposizione poi assume ai miei occhi un vero carattere di enormità per la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso.

“ La disposizione relativa alla *prescrizione* delle somme non pagate è applicabile anche ai titoli di credito, istituiti con l'articolo 12° della legge del 23 giugno 1873, n. 1442. ”

La Camera sa che qui si tratta di depositi di danaro, fatti nelle Casse postali.

Volete anche per questi accorciare il tempo per l'incameramento?

Francamente mi parrebbe di sanzionare una appropriazione indebita.

E noti la Camera che l'onorevole relatore mi faceva osservare testè a proposito dei plichi contenenti valori assicurati, che il grande commercio, i banchieri, i corrispondenti da città a città non saranno mica colpiti da questa disposizione, ma che ne saranno colpiti quei poveri disperati dei paesi rurali, che non hanno altro mezzo di cui servirsi, che quello dei plichi assicurati.

Mi pare proprio un concetto poco liberale quello di colpire povera gente, che non sa come regolarsi, con disposizioni, che, io ripeto, agli occhi miei, sembrano precisamente ingiuste.

**Presidente.** Onorevole Franceschini, ha facoltà di parlare.

**Franceschini.** Quantunque sia persuaso che non sia stato nè nella mente dell'onorevole ministro nè della Commissione di frapporre il più piccolo indugio perchè il pagamento dei vaglia sia eseguito all'atto della loro esibizione, meno che nei casi previsti dal presente disegno di legge, pure mi consenta il ministro di dire che, a parer mio, l'articolo in discussione, come è formulato, può dar luogo ad equivoci, ad interpretazioni, che dirò nè esatte, nè corrette.

Di fatto si dice: “ I vaglia per l'interno del regno sono pagabili durante il mese della loro emissione ed i due mesi successivi. ” A primo aspetto mi pare evidente, che, secondo la dicitura di questo articolo, sia autorizzato l'impiegato postale a poter pagare i vaglia a seconda,

non dico del proprio arbitrio, ma a seconda di quel che fa comodo, e non subito all'atto dell'esibizione del vaglia. I vaglia per l'interno del regno sono pagati durante il mese della loro emissione ed i due mesi successivi. Io sfido il grande ingegno dell'onorevole ministro a poter dare un'altra interpretazione da quella che ho dato io secondo il modo com'è formulato l'articolo. E ne vuole una prova? Nelle istruzioni per il servizio dei vaglia del 1873 si dice parimente: "I vaglia ordinari, militari e telegrafici si pagano (sono le precise parole) durante il mese in cui furono rilasciati e nel corso dei due mesi successivi." Ad onta però di ciò si credette necessario di mettere prima un altro articolo: "I vaglia si pagano ai rispettivi destinatari previa giustificazione dell'identità personale di essi. Il pagamento, (ad onta che si è detto "pagabile durante il mese") è eseguito all'atto dell'esibizione."

Io quindi domando al ministro (forse il mio dubbio sarà ritenuto esagerato) se crede di poter aggiungere all'articolo 8 queste parole: "Il pagamento dei vaglia dev'essere eseguito all'atto dell'esibizione, tranne i casi previsti, ecc., e che sono pagabili anche durante il mese ed i due mesi successivi."

E giacchè ho preso la parola mi consenta il presidente che io faccia una raccomandazione. L'onorevole Di San Donato ha giustamente raccomandato la condizione dei piccoli comuni. Nel mentre mi associo ad essa ben volentieri, mi permetto di aggiungere una altra ed è di provvedere le piccole frazioni dei comuni di porta lettere rurali. Mi si risponderà che questo provvedimento tanto necessario, continuamente reclamato, per le nostre disgraziate finanziarie condizioni non si è potuto ancora attuare.

Ma nonostante fo preghiera al ministro perchè, per quanto lo comportino le nostre condizioni finanziarie, voglia provvedere non solo i piccoli comuni, ma anche le frazioni rurali, dei così detti portalettere rurali.

**Presidente.** L'onorevole Digny ha facoltà di parlare.

*Voci.* Domani! Domani!

**Presidente.** Mi pare che si potrebbe finire questo articolo.

**Cambray-Digny.** Vorrei domandare uno schiarimento alla Commissione. Mi pare che fra il paragrafo quinto di questo articolo e il paragrafo quarto non ci sia forse perfetta corrispondenza. Col paragrafo quinto si stabilisce il termine per la prescrizione delle somme inviate per vaglia e non pagate; col paragrafo quarto si dice che

dopo un anno dalla data di emissione i vaglia non riscossi si rinnovano d'ufficio a favore dei mittenti. Però nel paragrafo quinto il termine per la prescrizione si fa partire, non dall'avviso dato al mittente che la somma è a sua disposizione, ma dalla data dell'emissione. Ora a me pare che, quando si stabilisce col paragrafo quarto l'obbligo per lo Stato di dare avviso al mittente che il pagamento non è stato effettuato, se poi si fa cominciare la prescrizione dalla data dell'emissione, senza dire altro, la prescrizione si riterrà avvenuta anche quando lo Stato abbia mancato all'obbligo che ha di rinnovare il vaglia a favore del mittente. Questo a me non sembra che sia giusto. E mi pare che forse sarebbe più logico di far partire il termine per la prescrizione dal giorno in cui vien dato avviso al mittente che la somma non si potè pagare.

Qualora l'onorevole ministro e la Commissione credessero di potere accogliere questa idea, basterebbe modificare il paragrafo quinto sostituendo alle parole: "dal giorno della loro emissione" le parole: "dal giorno dell'avviso dato ai mittenti del non avvenuto pagamento", o qualche cosa di simile.

**Presidente.** L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

**Cucchi Luigi.** È una semplice spiegazione che domando e che forse mi sarà data subito.

Il capoverso quinto dice:

"L'importare dei vaglia non pagati ai destinatari nè restituiti ai mittenti nel periodo di due anni dal giorno della loro emissione è devoluto all'erario dello Stato."

L'obbligo dell'amministrazione postale per la restituzione è indiscutibilmente assoluto. Ora, quando si dice: *nè restituiti*, siccome potrebbe darsi che la non restituzione avvenisse per incuria anche dell'amministrazione postale (non voglio dire peggio) in questo caso verremmo a togliere, ai terzi, il diritto del rimborso dei vaglia.

In un solo caso la non avvenuta restituzione è giustificata, quando, cioè, il mittente sia irreperibile; altrimenti l'obbligo dell'amministrazione è di restituirlo.

Per conseguenza il mettere queste parole: *nè restituiti*, potrebbe significare che, se anche per incuria, o peggio, dell'amministrazione, il vaglia non fosse restituito, il mittente non avrebbe più diritto al rimborso.

Ora io domando: non sarebbe meglio dire *nè*

*restituibili*, inquantochè non è possibile restituirli quando il mittente sia irreperibile?

Io mi affido al saggio criterio del ministro e della Commissione, perchè esaminino se, per avventura, la dicitura che io propongo non sia migliore di quella dell'articolo, che, secondo me, può essere lesiva dei diritti dei terzi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Chiaradia, relatore.** L'onorevole Del Giudice, nei diversi appunti che ha fatto a questo articolo, parlava dello smarrimento, il quale tornerrebbe in danno del destinatario del vaglia, o del mittente, mentre la colpa è dell'ufficio postale. Ma io non credo che qui si tratti di smarrimento, per fatto degli uffici postali. Può avvenire che chi possiede il vaglia lo smarrisca; ed allora si è fatto luogo alla rinnovazione per parte dell'ufficio postale, e si è messa questa soprattassa di 20 centesimi, perchè chi lo ha smarrito, naturalmente, ha interesse che gli sia rinnovato. Non si tratta quindi dello smarrimento avvenuto per colpa dell'ufficio postale.

Nell'attenta ricerca, che fa l'onorevole Del Giudice, della mia precedente relazione, (ho dichiarato altra volta che ho arrischiato di diventare relatore a vita di questa legge) avrà trovato che la Commissione, quando il Ministero propose la prescrizione dopo un anno, non ne ha voluto sapere, ed è anche per fatto mio che l'articolo fu cambiato, e invece di dire: "trascorso un anno", si disse: "trascorsi due anni."

Dunque, c'è qualche cosa di quel che egli desidera.

Io, poi, accederei all'idea dell'onorevole Digny che vorrebbe, mettendo pure i due anni, stabilire un termine più certo; termine che potrebbe essere quello della data dell'avviso. Con queste modificazioni, l'onorevole Del Giudice potrebbe contentarsi.

L'onorevole Franceschini osserva che qui c'è la possibilità di non intendersi bene, ove si dice: i vaglia sono pagabili durante il mese della loro emissione ed i due mesi successivi.

Con questo, egli dice, voi date libertà alla posta di pagarli quando vuole. Ma, onorevole Franceschini, Lei forse non ha presente che questa è una legge di modificazioni alle leggi postali esistenti; che, quindi, lascia intatte le leggi precedenti in tutti i punti che non tocca.

**Franceschini.** Chiedo di parlare.

**Chiaradia, relatore.** Ora, l'obbligo dell'ufficio postale, di pagar subito, c'è già, e non si è tolto; si è modificato soltanto quel che è procedura.

L'onorevole Cucchi faceva una osservazione che io credo molto seria. Certo, non si può ammettere che, se il difetto è dell'ufficio postale, ne risenta danno il pubblico; e forse la soluzione del suo quesito, più che nel sostituire ai *restituiti* il *restituibili*, cioè al fatto la potenzialità, starebbe nel dire: *né restituiti ai mittenti per loro difetto*; ciò che toglierebbe assolutamente che i vaglia non si dovessero rimborsare, quando il difetto fosse per avventura dell'ufficio postale.

Io sottopongo all'onorevole ministro questa lievissima aggiunta.

Ricordo, poi, che questo articolo dovrebbe subire una certa modificazione.

L'ultimo comma potrebbe esser soppresso, in modo che il penultimo comma diventerebbe ultimo.

Si renderebbe, così, più chiaro l'articolo.

**Presidente.** Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Poichè siamo in tema di concessioni, io accetto quella suggerita dall'onorevole relatore. Amerei, poi, che si fosse d'accordo per sopprimere un altro comma. In verità, quando l'onorevole Del Giudice parlava dei titoli di credito istituiti con l'articolo 12 della legge 23 giugno 1873, anche io ho creduto che le sue osservazioni avessero un vero ed effettivo valore.

Si tratta infatti di depositi fatti presso uffici postali affine di poterne riscuotere l'ammontare sopra altri uffici postali.

Far decorrere la prescrizione di due anni anche per questi titoli mi pare veramente un po' eccessivo. Quindi io sarei anche d'accordo che, per questa parte, si potesse abbandonare la nuova prescrizione dei due anni.

Per contro, non potrei accettare l'altra parte dell'emendamento dell'onorevole Del Giudice.

**Del Giudice.** Lo ritiro, poichè fu accettata la prima parte.

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Tanto meglio. Sarò lieto, almeno una volta, d'aver soddisfatto il desiderio dell'onorevole Del Giudice.

Pel rimanente sono d'accordo con la Commissione nell'accettare interamente le cose che essa ha proposte.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Chiaradia, relatore.** La formola dell'onorevole Digny sarebbe questa: invece di dire "della loro emissione", si direbbe; "dal giorno dell'avviso dato ai mittenti del non avvenuto pagamento.

**Presidente.** A quale comma?

**Roux.** (*Della Commissione*). Al 5º, quello emendato dalla Commissione.

**Presidente.** Procediamo con ordine.

Ci sono gli emendamenti al 1º, al 2º, al 3º, e 4º comma dell'onorevole Del Giudice.

**Del Giudice.** Li ritiro.

**Presidente.** Allora questi rimangono come sono stati proposti.

Poi si direbbe: " L'importare... "

**Chiaradia, relatore.** Scusi, signor presidente, per soddisfare anche al desiderio espresso dall'onorevole Cucchi, bisognerebbe anche dire " mancato per difetto loro. "

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Per fatto loro.

**Chiaradia, relatore.** Meglio ancora " per fatto loro. "

**Presidente.** Allora questo comma sarebbe così concepito:

" L'importare dei vaglia non pagati ai destinatari nè restituiti ai mittenti *per fatto loro...* "

Ma questa frase non ha senso; bisogna sostituirle qualche altra forma.

**Roux.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Roux.** Credo che poichè la proposta Digny è accettata dalla Commissione e dal ministro sia inutile mettere la frase *per fatto loro* o qualche frase analoga.

L'avviso al mittente è obbligatorio: dunque ogni volta che il mittente non domanda la restituzione del vaglia, è certo che ciò avviene per fatto del mittente. Perciò credo che non sia veramente il caso di fare quell'aggiunta.

**Chiaradia, relatore.** Mi associo all'idea dell'onorevole Roux, perchè l'emendamento Digny rende inutile l'emendamento Cucchi.

**Presidente.** L'articolo 9 resta dunque per questa parte modificato così:

" L'importare dei vaglia non pagati ai destinatari nè restituiti ai mittenti nel periodo di due anni dal giorno dell'avviso dato ai mittenti è devoluto all'erario dello Stato. "

**Franceschini.** Chiedo di parlare. (*Oh! oh!*)

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Franceschini.** Io non insisterò sicuramente sulle domande che aveva fatto all'onorevole ministro. Sapevo bene che il disegno di legge è relativo a modificazioni della legge postale. So però che in questo disegno di legge è contemplato il caso che i vaglia siano pagabili durante il mese della loro emissione o i due mesi successivi; lo che

era anche nella legge anteriore; nonostante si è creduto di doverlo ripetere in questa legge.

A titolo di schiarimento io domandava che anche in questa legge fosse ripetuto che il pagamento è eseguito all'atto della esibizione, dappoichè per le stesse ragioni per cui si è ripetuto che i vaglia si pagano durante il mese che furono rilasciati o nel corso di due mesi, a scanso d'ogni equivoco credetti opportuno che si dovesse ripetere anche qui. Ma a me basta che l'onorevole ministro, che forse per dimenticanza non ha voluto onorarmi di una sua risposta, dichiarare formalmente che resta ferma la massima che il pagamento è eseguito all'atto dell'esibizione del vaglia.

Una sola osservazione debbo fare. Io non mi oppongo all'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny; sento però il dovere d'avvertire l'onorevole ministro che esso darà luogo a molti inconvenienti, dappoichè si dovrà provare d'aver dato l'avviso ai mittenti del non avvenuto pagamento, altrimenti si darà luogo a delle questioni, a molte osservazioni nell'amministrazione delle poste per stabilire se si debba o no realmente restituire la somma.

Imperocchè potrà dire, la parte interessata, ma io non ho ricevuto l'avviso; e non avendo ricevuto l'avviso, come era obbligo dell'amministrazione di farmi avere, io intendo che il tempo non cominci a decorrere se non dal momento in cui l'amministrazione delle poste avrà provato legalmente che io abbia ricevuto l'avviso.

Ma torno a ripetere in questa parte l'onorevole ministro nella sua giustizia e nella sua alta sapienza, saprà molto meglio di me provvedere a tutelare gl'interessi dell'amministrazione.

**Presidente.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Io non ho alcun timore che avvengano quegli inconvenienti a cui ha alluso l'onorevole preopinante; nel regolamento si prescriveranno tutte le norme, che mettano al coperto l'amministrazione. Ma quando si tratta di difendere i diritti dei terzi vogliamo essere altrettanto solleciti quanto lo siamo dei diritti che spettano allo Stato.

Egli mi diceva che avevo dimenticato di rispondere alle sue osservazioni. Mi perdoni, ma siccome aveva già risposto l'onorevole relatore io non credeva necessario di far ciò; ma poichè egli lo desidera, io gli dichiaro che non comprendo come possa capire nella mente di alcuno, e molto meno di un uomo d'ingegno com'è l'onorevole Franceschini, che quando i vaglia si presentano per

la riscossione, si debba aspettare un mese per pagarli.

Egli mi mostra con le mani il testo del progetto... (*Interruzioni*) che parla del primo mese; ma egli vorrà considerare che il primo mese ed i due successivi sono indicati per fissare la decorrenza del termine utile, che sarà di tre mesi interi, quando il titolo si presenta nel primo giorno del mese e potrebbe essere di soli due quando il vaglia fosse presentato nell'ultimo giorno o, come si direbbe, nel di 30, o 31 del primo mese.

Del resto non può esservi dubbio che all'atto stesso in cui il vaglia viene presentato, l'amministrazione postale lo deve rimborsare.

Con queste dichiarazioni spero che la Camera vorrà approvare l'articolo.

**Presidente.** La Commissione mantiene l'articolo come è formulato o chiede il differimento della discussione?

**Chiaradia, relatore.** Onorevole presidente, non c'è ragione per rimandarlo.

**Presidente.** Allora io prego la Camera di avvertire che nessun'altra modificazione è proposta a questo articolo 9 tranne che quella al comma 5º, dove invece di dire: "dal giorno della loro emissione è devoluto all'erario dello Stato, „ si dovrebbe dire: "dal giorno dell'avviso dato ai mittenti del non avvenuto pagamento è devoluto all'erario dello Stato. „

**Chiaradia, relatore.** Onorevole presidente, è sempre intesa la soppressione dell'ultimo comma.

**Presidente.** Sì! sì!

**Roux.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Roux.** Poichè non è ancora votato questo articolo, io mi permetterei di pregare l'onorevole Cambray-Digny, l'onorevole ministro e la Commissione di considerare appunto una osservazione fatta dall'onorevole Franceschini.

Quando si dà il diritto al destinatario del vaglia di pretendere per la prescrizione due anni dal giorno dell'avviso, bisognerà far sempre constare dell'avviso mandato dall'ufficio postale.

Ora noi che raccorciamo già di due anni il

termine della prescrizione per togliere degli imbarazzi, veniamo poi a crearne altri con questo "giorno dell'avviso. „

Lo inconveniente notato dall'onorevole Cambray-Digny sta in questo: che, quando un vaglia spedito da me ad un Tizio qualunque, non è ritirato da me che non so nulla del suo non arrivo a destinazione, e nemmeno è ritirato da Tizio perchè o manca dal luogo di destinazione o è morto od ha perduto il vaglia, questo vaglia dopo un anno non è rinnovabile ed ha solamente il termine di un anno per potere essere reintegrato, cioè ha solo un anno di prescrizione. In questo caso noi accorciamo così la prescrizione di questo vaglia eccezionale, di cui nessuno si cura di sapere la destinazione, l'accorciamo di un anno, ma non facciamo nascere delle difficoltà di *amministrazione* come si farebbe quando noi domandassimo sempre ad ogni vaglia, prima che fosse prescritto, la prova di essersi dato l'avviso. È questo un caso così raro che io proprio pregherei l'onorevole Cambray-Digny di ritirare il suo emendamento, perchè, dico, essendovi già la riduzione della prescrizione ad un anno, ed essendo già punita sufficientemente questa leggera, se si vuole, colpa, o negligenza in quanto o il mittente, ed il detentore per qualunque motivo non si curino dell'esazione o del recapito, essendo già punita, dico, questa piccola colpa con la riduzione del termine della prescrizione, mi pare che sia molto meglio non creare quelle complicazioni di contabilità che si avrebbero con questo articolo, proposto dall'onorevole Cambray-Digny.

**Presidente.** Questa discussione continuerà mercoledì.

La seduta termina alle ore 12. 25.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).